

# Le carte ottriate. La teoria dell'*octroi* e le esperienze costituzionali nell'Europa post-rivoluzionaria\*

LUIGI LACCHÈ

Le mot octroyer et tous ses dérivés doivent être bannis à jamais de la science politique [Sieyès 1789, p. 47]

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle [*Charte constitutionnelle*, 1814, Preambolo]

M. Constant: Comme tous les pouvoirs, en France, émanent de la Charte...

(Voix à droite): Non, ils émanent du roi...

M. Josse de Beauvoir: Ce n'est pas la Charte qui a donné le roi, mais le roi lui-même qui a octroyé la Charte.

M. Constant: Tous les pouvoirs ne sont légitimes que par la Charte...

M. de Vogué: Non, par le pouvoir du roi...

M. Benoit: La Charte n'est légitime que parce que le roi l'a donnée...

M. Constant: Il me paraît que c'est faire au monarque la plus grande injure [...] de déclarer que ses pouvoirs ne viennent pas de la Charte [11 gennaio 1822, *Discours de M. Benjamin Constant à la Chambre des députés*, Paris, Dupont, 1828, II, pp. 3-4, cit. da Car 2006, pp. 75-76]

Una carta solo ottriate non è una Costituzione [Welcker 1841, pp. 751-752]

Il demande quelle est la ligne à suivre par le Ministère? Si S.M. juge inévitable une Constitution, ainsi que tout porte à le croire, il faudrait tout préparer pour la donner, avec le plus de dignité possible pour la Couronne, avec le moins de mal possible pour le pays. Il faut la donner, non se la laisser imposer; dicter les conditions, non les recevoir; il faut avoir le temps de choisir avec calme les moyens et l'opportunité, après avoir promis de les employer [conte G. Borelli, ministro dell'Interno, Conseil de Conférence, 3 febbraio 1848]

## 1. *La Charte e l'octroi: alle origini di un «modello»*

La categoria «costituzione ottriate» occupa una parte importante degli spazi e dei tempi del costituzionalismo nell'età della Restaurazione. Possiamo parlare del suo periodo vitale – per alcuni versi di un vero e proprio *âge d'or* – collocandola tra il 1814 e il 1848. In questo periodo le vicende politiche e i dibattiti costituzionali ruotano attorno al

problema della «concessione», alla forma costituzionale complessiva che ne deriva, e in particolare agli effetti concreti sulla forma di governo, la garanzia dei diritti, le regole e le procedure stabilite per il mutamento della stessa costituzione. Se il *tempo* principale è questo, anche la *mappatura* del fenomeno presenta contorni riconoscibili: potremmo dire infatti che questa vicenda si svolge all'interno di un ideale «triangolo» che, in via primaria (ma non certo esclusiva), ha come suoi «lati» la Francia del 1814 (e sino al 1830), l'area tedesca a partire dal Congresso di Vienna e dallo sviluppo del cd. *Frühkonstitutionalismus*, gli Stati italiani del 1848 e in particolare, in forza della sua vigenza, lo Statuto del Regno di Sardegna. Come è stato possibile che questa forma costituzionale abbia potuto riguardare contesti diversi suscitando riflessioni ed esperienze comuni? Quali sono stati gli elementi di identità e gli elementi di diversità che hanno contrassegnato l'età della costituzione ottriata? Qual è stato il modello o quali i modelli<sup>1</sup> che hanno offerto lo spunto per lo sviluppo di una politica costituzionale della Restaurazione?

Il presente saggio vuole offrire un primo contributo allo studio di tale fenomeno e proporre alcuni spunti di riflessione su un tema che, pur evidente a tutti, non ha stimolato trattazioni più sistematiche.

Alcune lingue (per es. lo spagnolo, il tedesco, l'italiano) hanno registrato l'uso della parola e del concetto (*otorgar/otorgado; oktroyren/oktroi; ottriare/ottriato*) derivati dall'*octroyer/octroi* del lessico politico costituzionale francese. Nel Preambolo della *Charte constitutionnelle* del 4 giugno 1814 concessa da Luigi XVIII si legge:

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accor-

dons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle.

«Faire concession et octroi» è dunque la formula che dà il «titolo» e il tono ad un'intera epoca. Già con la dichiarazione di Saint Ouen (2 maggio 1814)<sup>2</sup> il sovrano si era «ripreso» il potere di fare la costituzione. Le «basi» del progetto senatoriale approvato il 6 aprile 1814<sup>3</sup> benché dichiarate «buone», apparivano tuttavia redatte con eccessiva precipitazione, per usare un eufemismo. La realtà è che il re riavviava il processo costituente, «Resolu d'adopter une Constitution libérale...», nel senso che a tale espressione poteva darsi in quel frangente. I senatori volevano «*instaurer* – et non *restaurer* – la monarchie traditionnelle, extraordinaire paradoxique dans les termes. Ils se refusaient à la reconnaître ou à la déclarer: ils voulaient la constituer» (Rials 1987a, p. 130). Luigi XVIII, «par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre», ribadiva, nel suo proclama del 2 giugno, che la costituzione era affar suo e riportava il discorso entro i confini dello schema concessorio. La possibilità di un patto giurato che facesse di Luigi (e dei suoi successori) il re dei Francesi era così definitivamente tramontata. Prima ancora che un problema di forma da dare alla monarchia (che pure aveva la sua evidente rilevanza), vi era una preliminare questione di legittimità da risolvere. I consiglieri del re si misero al lavoro e rapidamente si arrivò alla stesura del nuovo testo costituzionale presentato alle Camere riunite il 4 giugno<sup>4</sup>.

## 2. *La teoria dell'octroi: il racconto del re-patriarca*

L'*octroi* è lo strumento per affermare il protagonismo costituzionale dei sovrani «restaurati» o minacciati nella loro autorità politica. Attraverso questo strumento il monarca cerca di riportare nel suo raggio d'azione (Colombo 2003a, p. 37) un elemento fondamentale di quella «teologia politica» (Schmitt 1979a, pp. 33-86), ostile e pericolosa, sorta contro la monarchia, sintetizzata dall'idea della costituzione-atto. Cerca così di sterilizzare il più terribile dei poteri, il potere costituente del popolo. Nella seconda metà del XVIII secolo *We the People*, *Nous la Nation* definiscono – pur con esiti e forme ben diversi – un nuovo ordine concettuale destinato a segnare in maniera indelebile le moderne dottrine della costituzione. È il popolo che si auto-definisce e si auto-rappresenta come totalità, come unità politica consapevole di esistere e di avere una capacità politica di agire. Tutti i corpi «estranei» – ovvero «altri» rispetto alla nazione – non possono più esistere se non annullandosi nella sovranità popolare. La Rivoluzione francese è stata il più vasto teatro nel quale rappresentare questa straordinaria vicenda.

Nel concedere la *Charte* Luigi XVIII e il suo *entourage* intendono affermare la piena paternità dell'atto costituzionale. Il conte Beugnot – principale artefice del «progetto» – aveva osservato come ogni deliberazione delle due Camere volta a far dipendere il re dalla volontà della nazione fosse inammissibile, «surtout en ce qui concerne le pouvoir constituant» (cit. da Laquière 2002, p. 56). Il sovrano – che non vorrebbe concedere la Carta – si trova a fare della costituzione un'arma ideologica. Il monarca

dichiara di concedere la costituzione perché lo vuole e perché così riafferma la sua autorità contro ogni tentativo di pressione, di condizionamento. In realtà spesso la costituzione ottriata segue a promesse, riforme parziali, «basi» costituzionali. La costituzione concessa dalla sovranità regia non può sfuggire al paradosso di far proprio il volontarismo «artificiale» del costituzionalismo rivoluzionario (Dogliani 1994, p. 224). Dietro a ciò c'è anche una strategia pragmatica. Dal Congresso di Vienna emerge un'idea di sovrano «restaurato» che solo in parte risponde all'*identikit* del principio della legittimità dinastica (pur ampiamente sbandierata). Il monarca deve svolgere *funzioni*: reintegrare la nazione, pacificare, mediare, difendere interessi dei ceti, impedire evoluzioni sgradite nello Stato. Nasce così una figura di monarca *razionale* che in breve avrà il sopravvento sulle antiche forme della sacralità regia. Si potrà essere dunque «re per funzione», come nel caso delle monarchie scandinave o in alcune dell'est europeo, senza bisogno di accampare ragioni extra-politiche. Nello stesso tempo però – e qui sta ancora la capacità della monarchia di esprimere un *surplus* di dimensioni extra-giuridiche – anche il monarca che viene intronizzato, più o meno ambiguamente, col consenso esplicito della sovranità popolare (Luigi Filippo nel 1830, Leopoldo I nel 1831 per esempio), non vorrà rinunciare, specie in ordine a talune sfere del governare, ad *essere* il sovrano, con effetti tutt'altro che secondari sulla determinazione o almeno sulle pratiche di sviluppo della forma di governo.

Si tratta di profili che ritroviamo nel caso francese o in quello delle monarchie della Germania del Sud dove non appare possibile il ritorno all'antico regime,

ad un'età senza una costituzione-garanzia scritta e «perpetua». Nel caso italiano del 1848, invece, appare politicamente utile dare la costituzione prima di vedersela imporre. Il conte Borelli a Torino – nelle giornate costituenti del febbraio 1848 – dirà a Carlo Alberto, titubante ma consapevole della situazione: «bisogna darla [la costituzione], non lasciarsela imporre; dettare le condizioni, non riceverle; bisogna avere il tempo di scegliere con calma i modi e l'opportunità, dopo aver promesso di impiegarli»<sup>5</sup>. Solo così il re magnanimo potrà conservare il massimo della sua autorità e dei suoi poteri<sup>6</sup>.

Le Costituzioni ottriate vanno lette anzitutto dalla sponda dell'antico regime e della Rivoluzione. Ancora una volta il conte Beugnot<sup>7</sup> mostra la sua notevole capacità di analisi. Sollecitando Luigi XVIII a seguire la via «sovrana» per la promulgazione della *Charte* gli ricorda che «Le plan proposé par Monsieur le Chancelier a ce rare et très rare mérite d'absorber la Révolution dans la Monarchie; tout ce qu'on oppose à ce plan et qui tendrait à faire délibérer ou le Sénat ou le Corps législatif ou les collèges électoraux tend au contraire à absorber la Monarchie dans la Révolution»<sup>8</sup>. Assorbire la Rivoluzione nella Monarchia: è questo uno dei messaggi più forti incorporati nella categoria della costituzione ottriata. La Rivoluzione è sì quella francese, ma nel corso dell'Ottocento diventerà piuttosto quell'insieme di principi e di valori che fondano la nuova società borghese e reclamano lo Stato liberale di diritto<sup>9</sup>.

Le costituzioni ottriate sono spesso precedute da preamboli. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, questi non sono «prologhi in cielo», orpelli, insomma un mero tributo all'apparenza (Bastid

1954, pp. 139 ss.). Gli aspetti cerimoniali e procedurali che accompagnano la promulgazione dei testi producono effetti simbolici non privi di «sostanza». La divina Provvidenza sorregge la mano dei sovrani che «concedono» la costituzione. Sono paterne le intenzioni che animano i monarchi. Il re continua ad essere per i suoi amatissimi e fedelissimi sudditi il buon padre. «Il ne veut être – dice il cancelliere Ferrand – que le chef suprême de la grande famille dont il est le père»<sup>10</sup>. È «Con lealtà di Re e con affetto di Padre» che Carlo Alberto concede nel 1848 il suo Statuto. Il re-patriarca è tornato sul trono, come nel caso francese, o si è messo, a malincuore, alla testa del movimento «costituzionale» per «soddisfare ai desideri dei nostri fedeli sudditi»<sup>11</sup> o per trovare «un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo»<sup>12</sup>. La pace, la prosperità, il benessere dei sudditi e del Regno sono gli obiettivi che i monarchi dicono di voler perseguire. Il plurale maiestatico intende rafforzare la volontà, l'autonomia, la *puissance*: noi, noi, noi. «Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia»<sup>13</sup>. Nel preambolo della *Charte* il suo autore, il conte Beugnot<sup>14</sup>, sottolinea il fatto che la sovranità regia è la sola fonte della legittimità politica: benché tutta l'autorità risieda nella persona del monarca, questi ha deciso, per il bene della Francia, di concedere una costituzione «libre et monarchique» che interpreta le trasformazioni della società e conserva i diritti e le prerogative della Corona. L'autorità suprema «peut seule donner aux institutions

qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle même revêtue...». Riannodando la «chaîne des temps» Luigi XVIII ha ricercato i principi della Carta costituzionale nella tradizione francese per ridare pace e sicurezza ai popoli dopo gli anni dell'anarchia e della violenza.

### 3. Quante parole per dire costituzione

È possibile parlare di costituzione senza mai nominare questa parola? Tra il 1814 e il 1848 sembra proprio di sì. In questo, i testi ottriati mostrano come l'uso delle parole non sia solo descrittivo, ma sia spesso, ancor prima, «performativo»<sup>15</sup>. Come è noto, la parola *Constitution* suona in Francia, alle orecchie degli *ultras* ma anche dei conservatori moderati, alla stregua di *Révolution* e di potere costituente della nazione. Non c'è solo Metternich a non voler sentirsela nominare. Questo tabù ha una valenza più generale. La *Charte constitutionnelle*, la *Lanständische Verfassung*, lo Statuto (fondamentale) sono una finzione linguistica per dire la cosa senza nominarla o, invece, rappresentano una «nuova» categoria del fenomeno costituzionale? La risposta non è scontata come sembrerebbe, qualora si volesse seguire la via più semplice, ovvero riconoscere il carattere puramente strumentale dell'uso di questa terminologia. Tuttavia, credo che questo vocabolario vada preso sul serio, poiché esso ha una chiara dimensione comunicativa ed ideologica (Lacchè 2000). È una operazione che «acquista già di per sé un significato di "raffreddamento" politico, di moderazione riformistica che esclude a priori il sovvertimento dell'ordine costituito»<sup>16</sup>.

È un lessico che sa di franchigie feudali, di organismi cetual-territoriali, di liberi Comuni medievali. È un lessico medievalizzante che richiama la diplomatica dell'epoca, stilemi e formule antichissime, concezioni di Antico Regime. È un lessico complesso che copre un'area semantica al cui interno troviamo l'idea di privilegio, i concetti di concessione, imposizione, ma anche di disposizione e di accordo. Accantonati termini come *acte constitutionnel*, *ordonnance de réformation o édit*, l'espressione *Charte* fu infine considerata – assieme all'aggettivazione *constitutionnelle* – la più adatta ad esprimere il carattere di libera concessione del sovrano e di atto di garanzia di libertà (individuali e non più cetuali): «...le nom anciennement utilisé, celui consacré par l'histoire de plusieurs peuples et par la nôtre est celui de Charte» (Beugnot 1866, p. 219). Luigi XVIII, conseguentemente, datava la concessione della Carta al diciannovesimo anno del suo regno, ovvero dal momento in cui era succeduto, nel 1796, a Luigi XVII. Il preambolo, dunque, esclude ogni possibile rinvio alla sovranità nazionale intesa come entità giuridica distinta dall'autorità suprema che si identifica con la persona del re. L'arcaismo<sup>17</sup> del testo deve essere quindi sottolineato come dato essenziale e non meramente accessorio. Può sembrare paradossale che un testo, destinato a diventare uno dei modelli più influenti del costituzionalismo europeo del XIX secolo, si iscriva più nella tradizione razionalizzata dell'antico regime che nel solco del costituzionalismo di matrice rivoluzionaria. In realtà, la Carta del 1814 conserva di quest'ultimo lo stretto indispensabile, a cominciare da alcune disposizioni sul *Droit public des Français* per chiudere con i *Droits particuliers garantits par l'Etat*.

Tutta la parte che riguarda l'organizzazione dei poteri è nel segno della monarchia limitata e della centralità costituzionale della *royauté*.

#### 4. *La costituzione «storica»*

Anche nel campo liberale sono chiaramente distinguibili echi «conservatori» e prospettive eclettiche, alla ricerca del compromesso tra antico e nuovo regime<sup>18</sup>: dalla *prescription* di Burke (Lucas 1968) alla concezione anti-costruttivista di de Maistre o di altri (cfr. Manent 1989, p. 53; Boffa 1989, pp. 82 ss.; Chignola 1993, pp. 141 ss.; Fontana 1996, pp. 64-65; Clement 1997, p. 13), sino al più vasto movimento della scuola storica.

Bisogna fare i conti con la costituzione atto, ma l'appello alla storia suggerisce la ricerca di un fattore di temperamento. Proprio dalla impossibilità di conciliare la storia con la Rivoluzione era seguito il disperato progetto di salvare la monarchia di antico regime impiantandola nello spazio ostile della sovranità popolare. Ora, nel 1814, si cerca di «correggere» la rigidità della costituzione artificiale, fondata sulla preminenza dell'indirizzo politico, rileggendola alla luce di una «razionalizzazione» storicistica. Il Sismondi delle *Recherches*<sup>19</sup> non concepisce la costituzione al di fuori della storia. La costituzione – come la libertà – è un prodotto della storia, ovvero dello sviluppo sociale in un determinato momento storico; non è né un risultato arbitrario né un prodotto casuale. Lo stesso Constant, pur restando in sostanza fedele ad una idea razionale di costituzione, cercherà di trovare un punto di equilibrio tra

la ragione e la storia. Già negli scritti direttoriali la dottrina della perfettibilità pone a livello generale il problema della aderenza tra idee e istituzioni, con il tempo a fare da bilanciare. Nei *Principes* del 1806 Constant mostra di condividere la riflessione sulla storia quale fondamento della teoria politica. «Le temps, dit Bacon, est le grand réformateur. Ne refusez pas son assistance. Laissez-le marcher devant vous, pour qu'il aplanisse la route. Si ce que vous instituez n'a pas été préparé par lui, vous commanderez vainement...» (Constant 1980, p. 412). Al principio della Restaurazione Constant tenderà a equilibrare il dato razionale («Les constitutions se font rarement par la volonté des hommes») con quello della storia («Le temps les fait»). «Fare» la costituzione è talvolta indispensabile, ma una volta costituiti i poteri è bene lasciare il giusto spazio alle «deux puissances réformatrices»<sup>20</sup>, il tempo e l'esperienza. Tale discorso non può essere ricondotto semplicemente alla concezione della costituzione storica. Il discorso viene spostato dalla mera contrapposizione costituzione razionale/costituzione storica, ad una prospettiva assai più complessa senza la quale è difficile immaginare il processo di razionalizzazione della monarchia costituzionale.

Il monarca del 1814 vuole riannodare la «catena dei tempi», riprendere il cammino interrotto, accordare la «forma» e i contenuti arcaici all'esperienza «moderna», prescritta dal tempo, a cominciare dall'imperante modello britannico riletto attraverso la lente della sua storicità, della sua capacità di svilupparsi come costituzione storica capace di produrre una felice condizione di combinazione/intreccio del potere legislativo e del potere esecutivo.

5. *La Landständische Verfassung*

Se il linguaggio della *Charte constitutionnelle* pone subito il problema dell'ambiguità (Car 2006, p. 41) terminologica, la formula usata, nel 1815, dall'art. 13 dell'Atto costitutivo della Confederazione tedesca (*Die deutsche Bundesakte*) è ancora più «aperta» a diversi livelli di lettura e di interpretazione. «In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden», recita l'articolo 13. Gli Stati membri dovranno darsi una costituzione, ovvero, meglio, un regime<sup>21</sup> rappresentativo. Dalla formula, nel corso del dibattito, scompare sia il termine di un anno per ottemperare sia il carattere più fortemente prescrittivo («es soll»). Il «regime», in realtà, postula la necessità di una «qualche» forma di collaborazione degli stati all'esercizio del potere politico (Mager 1973; Wunder 1978). La disposizione sembrerebbe poter orientare il dibattito sia verso la sponda delle antiche rappresentanze in una costituzione per stati, sia verso assemblee politico-sociali riconducibili, anzitutto, al modello francese della *Charte*. L'ambiguità semantica del laconico art. 13 è rispecchiata dalle prime costituzioni che nascono nella Germania meridionale dopo il 1815. Le istanze e le dinamiche costituzionali sono difficilmente riducibili, tanto più in questa fase, alla dialettica tra il modello «liberal-rappresentativo» e quello «monarchico-costituzionale».

Il preambolo della costituzione bavarese del 1818 «racconta» una storia che non può che essere diversa da quella francese della *Charte*. In questo racconto percepiamo il riformismo monarchico che attraversa la seconda metà del Settecento e procede «dall'alto» e per via amministrativa. Scor-

riamo anche le promesse di *landständische Verfassungen* che le vicissitudini del primo Ottocento e poi talune scelte politiche hanno impedito di realizzare (Koselleck 1988). Sentiamo l'emergere della nazione tedesca e dei suoi «popoli» confederati che, come i bavaresi, si sono mostrati sublimi sia «nelle sventure che sul campo delle battaglie». Sentiamo una «continuità» (v. Kirsch, Schiera 1999, pp. 9-10) che non è stata irrimediabilmente spezzata, come nel caso francese, dalla Rivoluzione sociale e politica. Si tratta di «accordare», trasformandola, l'antica struttura cetuale con il «nuovo» ordine politico<sup>22</sup>. Se le costituzioni rappresentative della Germania hanno in comune con la *Charte* del 1814 la costellazione concettuale del costituzionalismo monarchico (Kirsch 1999) (la regalità limitata), nondimeno le condizioni di esistenza della monarchia costituzionale rinviano più in profondità alle radici della storia tedesca. Quella che in Francia è stata definita la «monarchia impossibile» (Rosanvallon 1994), una sorta di «momento» della storia francese destinato a trascorrere rapidamente<sup>23</sup>, in Germania diventa invece «possibile» e si ipostatizza in una struttura a dominanza monarchica destinata a durare un secolo e a trovare la propria «soluzione» nella «neutralizzazione» della sovranità assorbita nella teoria organica dello Stato (Böckenförde 2000, pp. 119-126).

Negli stessi anni, in Francia, la *Charte* (specie nella variante «nazionale» del 1830) diventava l'alfa e l'omega, la risorsa strategica che si pensò di poter utilizzare per fronteggiare due minacce convergenti, lo spettro del potere costituente incarnato dalla sovranità del popolo e quello, ormai depotenziato, della sovranità assoluta del monarca. Era stato Royer Collard dopo la

Restaurazione a ribadire che la sovranità del popolo altro non era che la «souveraineté de la force». Nel 1820 François Guizot affermava l'equivalenza tra ogni forma di sovranità che si pretendesse assoluta, derivata dal popolo o dal diritto divino, e l'usurpazione della forza, per aggiungere poi che la sovranità popolare era una forma di tirannia, ovvero il potere assoluto della maggioranza numerica sulla minoranza (Guizot 1985, pp. 309 ss., 374). «Je crois à la souveraineté de la raison, de la justice, du droit: c'est là le souverain légitime que cherche le monde et qu'il cherchera toujours; car la raison, la vérité, la justice ne résident nulle part complètes et infailibles»<sup>24</sup>. La costituzione diventava essa stessa un parametro di ragione e ad essa si assegnava l'attributo di entità sovrana per modo che né il principe né il popolo, né la monarchia né la democrazia potessero invocare una concezione monistica intrecciata con l'esercizio del minaccioso potere costituente<sup>25</sup>. Ne derivava un'idea di costituzione autopoietica, sovrana in sé e per sé, come caduta dal cielo. Al *tertium non datur* si contrapponeva una teoria che mettesse il silenziatore sul fragoroso «principio che aveva presieduto alla Rivoluzione». La teoria della sovranità della costituzione<sup>26</sup> e, nella declinazione tedesca, la progressiva costruzione della *Staatslehre* in chiave organicistica avevano, pur con esiti e con modalità differenti, l'obiettivo di neutralizzare il conflitto e ipostatizzare un'idea di compromesso costituzionale.

Se la *Charte* delimita bene – acquistando una valenza «categoriale» (v. la dissertazione di Kaufmann 1906) – l'ideologia dell'*octroi* e la teoria della monarchia limitata, l'esperienza delle costituzioni «ottriate» tedesche rivela fondamenti (Mei-

ner 1913) che solo in parte possono essere spiegati con il ricorso al modello transalpino. Una cosa è l'ispirazione (Oeschey 1914), un'altra cosa sono gli sviluppi concreti (cfr. Schiera 2001, pp. 16 ss.). Ancora diverso è il caso delle costituzioni ottriate del 1848. Esse nascono «vecchie» sotto il profilo della cultura politica (Rebuffa 2000, p. 47) e il loro arcaismo corrisponde all'esperienza di una monarchia «costituente» che cerca di raffreddare il problema della sovranità in un contesto contraddittorio di legittimità politica (Sellin 1997).

Il lessico della Restaurazione rinvia sia al principio monarchico (Stolleis 1992, pp. 102-105) che concede la «costituzione» (teoria del potere costituente del re) sia alla rappresentanza corporativo-cetuale, con schemi compatibili con la figura del patto e dell'accordo espresso nella forma della «collaborazione» legislativa<sup>27</sup>. La costituzione concessa da Maximilian Joseph in Baviera nel 1818 prevede una procedura «aggravata» per apportare cambiamenti o aggiunte al testo «con il consenso degli stati» (art. 7, tit. X, Della garanzia della costituzione). Anche la costituzione del Granducato di Assia-Darmstadt (1820) segue la stessa via. La costituzione prussiana del 1850 prevede la modifica del testo «per le vie legislative ordinarie» (art. 107)<sup>28</sup>.

6. *La monarchia limitata e il principio monarchico: la costituzione ottriate come contesto di legittimità.*

Il preambolo della *Charte* del 1814 disegna, come detto, una teoria «aggiornata» della monarchia di antico regime nel quadro di una «modernizzazione» della forma di

esercizio del potere incentrata sui caratteri del governo rappresentativo. La centralità e l'unità del potere regio contrassegnano il testo del 1814. Il monarca si riserva un ruolo preponderante: esercita in via esclusiva il potere esecutivo e mette una forte ipoteca sul potere di fare le leggi di cui controlla l'intero processo di formazione (iniziativa, sanzione<sup>29</sup>, promulgazione). L'autolimitazione del sovrano<sup>30</sup> consente di realizzare un compromesso tra le legittimità in conflitto che le rivoluzioni del Settecento hanno consegnato alla storia del costituzionalismo: da un lato la tradizionale *plenitudo potestatis* del sovrano, dall'altro il potere costituente del popolo<sup>31</sup>. L'uso, implicito o meno, della categoria di potere costituente da parte delle monarchie post-rivoluzionarie ne rivela non solo la forza ma anche il paradosso teorico che ne è alla base. Il paradosso della Carta del 1814 è evidente, anche se nel preambolo si cerca di sfumarne i toni: se da un lato si garantisce il catalogo dei diritti e delle libertà di matrice rivoluzionaria, a cominciare dal principio di uguaglianza, dall'altro troviamo come premessa un atto di concessione, ovvero la loro negazione in termini filosofici. Nel contesto francese, lo scarto tra la *prassi della Rivoluzione* e la *teoria della Restaurazione* è il più difficile nodo da sciogliere<sup>32</sup>. «Di fatto ciò non poteva riuscire. Il monarca, la cui posizione riposa su un'istituzione di conformazione giuridica, cioè sulla monarchia con una determinata legge di successione al trono, non può egli stesso essere concepito anche come fondamento e fonte, come l'informe formatore (*das Formlos-Formende*) dell'ordine politico sociale che si configura nella costituzione» (Böckenförde 1996, p. 236).

Attraverso la concessione il monarca vuole conservare e ridefinire la sostanza del suo potere originario. «Il re – si legge nell'art. 1, tit. II della costituzione bavarese del 1818 – è il capo supremo dello Stato: egli riunisce nella sua persona tutti i diritti del supremo potere, e li esercita dietro le determinazioni da lui medesimo stabilite con questo atto costituzionale. La sua persona è sacra e inviolabile». La costituzione ottriata è al tempo stesso, senza intaccare il principio dell'unità del potere statale, un «atto giuridico» e un «atto politico»: un atto unilaterale di determinazione costituzionale e un atto di opportunità politica di natura compromissoria (teoria dell'accordo) che media tra gli interessi della legittimità esecutivo-monarchica e i principi politici di segno liberale. La costituzione ottriata non è, si potrebbe dire utilizzando una formula derivabile dalla teologia politica, una *costituzione costituente*. Nella sua accezione «totale», la costituzione del monarca è il monarca stesso (come costituzione storica incarnata dalle leggi fondamentali). Non è la costituzione di carta a dare al sovrano la sua legittimità e i poteri di riserva sullo *Staatsgewalt* (Hummel 2002a, p. 55). La costituzione è un limite che non istituisce la monarchia (Hintze 1980b (1911)), ma essa fonda competenze e regole che il sovrano si impegna solennemente, anche attraverso specifiche procedure, a rispettare e garantire, come si può vedere nelle prime costituzioni della Germania meridionale. La monarchia, in questo senso, sta *prima* della costituzione (la sostanza), ma sta *dentro* la costituzione (l'esercizio) nel momento in cui assume l'*octroi* come strumento di «modernizzazione» di una continuità storica e di un riformismo monarchico (Böckenförde 1972, p. 149). «Le gouvernement établi

par la Charte est de tous les gouvernements à institutions représentatives, le seul où le pouvoir monarchique soit principe de l'organisation sociale et source de la vie politique» (His 1829, pp. 4-5). Con grande intelligenza nel 1824 Royer-Collard aveva osservato come non bastasse definire il sistema «une monarchie mixte, appelée Gouvernement représentatif, où la Chambre électorale concourt avec le monarque et une Chambre héréditaire à la formation de la loi et à la direction des affaires publiques...». Era il «potere regolatore» quello che imprimeva al governo uno specifico carattere. Nel caso francese il re della Carta conservava «une éclatante primauté entre les pouvoirs qui l'entourent. Seul il représente l'unité morale de la Société; seul il agit, seul il commande, seul il est l'auteur de la loi dont l'initiative lui est exclusivement réservée. Cette dernière circonstance exprime qu'à son égard, les autres pouvoirs ne sont proprement que des limites; mais ce sont des limites vivantes et capables de se mouvoir...»<sup>33</sup>.

Ma nel contesto dell'ordine statale secolarizzato, il monarca *ex gratia Dei* si ritrova nello spazio ostile della costituzione e all'interno di una «insormontabile difficoltà». Il *sacre* di Carlo X a Reims nel 1825 accompagnato dalla pratica di toccare e «guarire» gli scrofolosi nel nome di San Marcolfo fu un gesto goffo e di puro romanticismo politico<sup>35</sup>. La monarchia medievale di diritto divino aveva assorbito il «diritto» nello spazio della legittimità del sovrano taumaturgo rappresentante di Dio in terra. La Restaurazione tentò disperatamente di riunificare legittimità e legalità. Un'operazione destinata a fallire, ma – come sappiamo – la monarchia dell'*octroi* continuerà a svolgere un ruolo centrale nella storia delle organiz-

zazioni politico-sociali del XIX secolo.

Il monarca delle costituzioni ottriate è il sovrano, nel senso proprio del termine, ma al tempo stesso, attraverso la costituzione rappresentativa – intesa come strumento funzionale all'esercizio di singole e limitate sfere dello *Staatsgewalt* – è colui che stipula accordi con rappresentanze non unitarie del popolo. Il re capo supremo dello Stato è chi «fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de lois et la sûreté de l'Etat». L'art. 14 della *Charte* è stato considerato da Carl Schmitt come la fonte originaria del dispositivo di decisione sullo «stato di eccezione»<sup>36</sup>. Per nulla discusso durante il rapido processo di redazione della *Charte*, il problema del «potere di ordinanza» acquistò un rilievo notevole nel corso e sul finire del regno di Carlo X, allorché la «radicalizzazione» della lotta politica tra liberali e *ultras* fece dell'art. 14 l'emblema delle rispettive posizioni, toccando il problema del potere costituente. Carlo X ritenne che l'art. 14 fosse il suo *lit de justice* per superare l'opposizione della maggioranza parlamentare. Il monarca pensò di poter disporre del «diritto di ultima parola» come se dovesse fronteggiare uno stato di emergenza che altro non era se non la rivendicazione, da parte liberale, della regola fondamentale del governo rappresentativo. Promulgando le ordinanze Carlo X si rifiutava di accettare tale logica usando uno strumento legale (l'art. 14) per ottenere un risultato contrario, ormai, alla lettera e allo spirito della *Charte*<sup>37</sup>. Non a caso nel *Rapport au Roi* del 25 luglio 1830 Polignac dichiara il venir meno delle «conditions ordinaires du gouvernement représentatif». Il quadro fosco che traccia – tutto incentrato sull'uso eversivo della stampa – nega alla radice i caratteri essenziali di tale forma di governo.

[...] Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s'il n'avait le droit de pouvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu'il est dans la nature des choses. Ce sont là, Sire, des maximes qui ont pour elles et la sanction du temps et l'aveu de tous les publicistes de l'Europe. Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la Charte elle-même. L'article 14 a investi Votre Majesté d'un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables. D'impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l'exercice de ce pouvoir suprême. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de l'ordre légal, dont toutes les ressources ont été inutilement épuisées [Rosanvallon 1994, p. 290].

### 7. Interpretare la costituzione ottriata

Le Giornate rivoluzionarie del luglio 1830 metteranno fine alla concezione dell'*octroi* e al tentativo di far vivere un *monarchische Prinzip* alla francese. Non risolveranno, però, il problema della forma di governo collegata alla permanenza del re come «capo supremo dello Stato».

Come abbiamo visto, sul testo della Carta borbonica non può essere proiettata l'immagine – costruita negli anni successivi dai liberali – di un testo a due dimensioni: quella formale della concessione e quella «vera» – destinata agli spiriti liberali della nazione – di un «trattato di pace» tra la monarchia e i Francesi. Come si è osservato, la teoria dell'*octroi* sviluppata dalla *Charte* non è un orpello, un fatto esteriore. Cose diverse, invece, sono l'idea di Restaurazione come epoca di «transizione» e il problema di come interpretare il testo ottriato. La seconda Restaurazione

aveva aperto in Francia una vicenda destinata a contrassegnare tutto il quindicennio successivo. Le forze liberali fecero subito leva sul Proclama di Cambrai del 28 giugno 1815, col quale Luigi XVIII avrebbe dato un'interpretazione «autentica» dello spirito «liberale» della Carta. Insieme al giuramento di fedeltà pronunciato dal re dinanzi ai deputati (16 marzo), mentre Napoleone stava marciando su Parigi, fu uno dei documenti più citati dai liberali per rafforzare l'interpretazione «pattizia» della Carta. D'altra parte la Camera dei deputati il 6 giugno 1814 aveva rivolto al monarca il suo *Adresse* per attribuire alla *Charte*, unilateralmente, un sigillo «nazionale». «Aussi avons nous, Sire, l'intime confiance que l'assentiment des Français donnera à cette Charte un caractère tout à fait national».

La cosiddetta ambiguità della Carta, spesso sottolineata, è piuttosto l'opera dell'apparato ermeneutico che si forma nel dibattito teorico e nella lotta politico-parlamentare. La Restaurazione è caratterizzata da una continua schermaglia tra due schieramenti, l'uno a ribadire il carattere unilaterale, concessorio della *Charte*, l'altro impegnato nell'insistere sulla sua intrinseca natura «contrattuale», pattizia. È chiaro che da queste due interpretazioni discendono tesi difficilmente conciliabili perché investono temi cruciali come la questione della legittimità, la forma della sovranità, la prefigurazione del regime politico. La progressiva radicalizzazione dello scontro, culminato nei fatti del 1830, ha finito – come spesso accade – per semplificare oltremodo i termini di una contesa ideologica che rischia di occultare le sfumature che pure sono distinguibili nei due «schieramenti». Certo è che la polemica viene portata sul terreno più favorevole: i *royali-*

*stes* – e non necessariamente gli *ultras* – si trincerano dietro il baluardo della *lettre* e della forma concessoria; i liberali insistono sul presunto carattere liberale dell'*esprit*. Gli uni possiedono quindi un forte argomento giuridico, gli altri pensano di poter far leva su un argomento politico che bisogna però coltivare e diffondere. L'uno è un argomento statico, difensivo, l'altro è dinamico, oppositivo.

L'equivoco di fondo nasce dalla duplice natura della Carta: atto giuridico concessorio e forma istitutiva di un certo grado di collaborazione tra il principio monarchico e il principio rappresentativo incarnato dalla Camera dei deputati. L'ambiguità dell'operazione stava nella inevitabile ed insuperabile confusione tra l'elemento giuridico – relativamente forte sotto il profilo della legittimità – e l'elemento politico, più fluido e dinamico. L'aspetto formale giuridico (la tradizionale prerogativa regia fonte della costituzione) fu contaminato e progressivamente aggredito dall'idea che l'atto costituzionale fosse la sanzione di un «compromesso», ovvero di un patto tra il sovrano e i sudditi. Su questo fronte si intrecciavano una pluralità di profili eterogenei, lo storico, il sociologico, il politico, capaci di svuotare la forza presunta dell'aspetto giuridico formale. Inoltre, lo schema pattizio poteva godere di due distinte teorie di riferimento: l'una propria del «costituzionalismo medievale» che riconosceva come legittimi modi e forme di obbligazione del sovrano verso i signori feudali e i ceti, l'altra insita nel «costituzionalismo moderno» che, nella sua declinazione britannica – la più in voga allora –, poteva essere letta come forma razionalizzata di equilibrio tra i poteri politici «condivisi» dal monarca e dai corpi rappresentativi<sup>38</sup>.

È Chateaubriand a parlare, tra i primi, della *Charte* come di un «traité de paix signé entre les deux partis qui ont divisé les Français, traité où chacun abandonne quelque chose de ses prétentions pour concourir à la gloire de la patrie» (Chateaubriand 1814, p. 70). Considerare la Carta quale opera di transazione<sup>39</sup> contribuisce a diffondere l'idea che essa rappresenti la sanzione di un accordo raggiunto tra i due «partiti» che hanno diviso la Francia. Ma il problema è che mentre i *royalistes* tendono a vedere il «compromesso» nell'ottica della contingenza storica, i liberali vi giustappongono il dato ulteriore del carattere «contrattuale» della Carta. Nel primo caso il riferimento non possiede contenuti giuridico-costituzionali, ovvero non implica un riverberarsi del «traité de paix» sulla natura concessoria della *Charte*, mentre nel secondo caso l'obiettivo sta nel prospettare una sorta di «costituzione immaginaria» che oltrepassi la *lettre* della Carta e rinvi, in ultima istanza, alla pratica del sistema politico, ovvero ai concreti rapporti di forza e al circuito dell'*opinion*.

L'interpretazione che Guizot offrirà nelle sue Memorie è esemplificativa dell'atteggiamento di parte liberale. La Carta «se présente comme une pure concession royale, au lieu de se proclamer ce qu'elle était réellement, un traité de paix après une longue guerre, une série d'articles nouveaux ajoutés, d'un commun accord, au pacte d'ancienne union entre la nation et le roi» (Guizot 1858, p. 34). La monarchia costituzionale riconfermava l'antica alleanza, il costituzionalismo moderno si ricongiungeva a quello medievale. La metafora dell'apparenza contribuiva a ridurre lo spazio dell'originaria reale coerenza della *Charte*. Il trattato di pace è, in

realtà, una tregua che a più riprese verrà violata. Il conte Beugnot che tanta parte ha avuto nel porre le basi della filosofia ispiratrice della *Charte* coglie bene il problema di fondo: «La Charte ne sera jamais pour nous un évangile politique où l'on s'efforcera d'un côté, de tuer l'esprit par la lettre et de l'autre, de la sauver de la lettre par les inductions tirées de l'esprit. Elle a été donnée de bonne foi, elle doit être entendue de même...» (Beugnot 1889, p. 653).

Se la *Charte constitutionnelle* del 1814 è senza dubbio il principale riferimento teorico/pratico del *Frühkonstitutionalismus* tedesco, è anche vero che le prime importanti esperienze costituzionali nel Bayern, Bade, Württemberg, Hesse Darmstadt (per citare le *landständische Verfassungen* del 1818-1820)<sup>40</sup> mostrano contesti e sviluppi che inevitabilmente – nella prima ondata costituzionale tedesca – presentano caratteri peculiari, benché riconducibili a categorie comuni. Dalla *Charte* queste prime costituzioni traggono principi ed istituti come la riserva dell'esecutivo monarchico sull'iniziativa legislativa, e più in generale sul processo di formazione degli atti legislativi, nonché sui meccanismi di convocazione, proroga e scioglimento dei «Parlamenti»; il principio di responsabilità (penale) dei ministri; il bicameralismo; la prerogativa regia nelle sfere della politica internazionale e militare. L'art. 13 dell'atto costitutivo della Confederazione tedesca istituzionalizza l'ambiguità semantica e politica che è tratto distintivo di questa fase della storia costituzionale europea. Di fronte all'ambiguità, alla vaghezza delle formule, l'interpretazione (e gli atti conseguenti) acquistano una indubbia rilevanza e una forte capacità «performativa».

Un ruolo fondamentale è giocato dal concetto di «rappresentanza». Di fronte ai rischi di una equiparazione tra *ständisch* e *repräsentativ*, Metternich corre ai ripari sollecitando il consigliere Friedrich von Gentz a scrivere il memoriale *Über den Unterschied zwischen den landständischen und Repräsentativenverfassungen* (cfr. in Brandt 1979), destinato, nel 1819, ai ministri degli Stati membri della Confederazione tedesca invitati alla Conferenza di Karlsbad. Lo scritto di Gentz vuole essere una sorta di interpretazione «autentica» dell'art. 13 dopo che in Germania sono apparse le prime costituzioni. Il «modello» tedesco, si dice, non è compatibile con la *Repräsentation* intesa come rappresentanza popolare parlamentare unitaria ma solo con la *landständische Verfassung* intesa come forma di *Vertretung* costruita su un concetto di ordine politico-sociale immanente alla particolaristica struttura cetuale<sup>41</sup>. L'anno successivo, nel 1820, il cancelliere austriaco riesce a far approvare nell'atto finale del Congresso di Vienna quell'art. 57<sup>42</sup> – posto sotto la tutela della Confederazione – che sancisce la centralità del principio monarchico nello scacchiere tedesco. «Tantôt dogme juridique, tantôt postulat historico-politique, le principe monarchique, élevé au rang de norme constitutionnelle fondamentale dans l'article 57 de l'Acte final du Congrès de Vienne du 15 mai 1820, consolide, jusqu'à la Constitution de Weimar, la distinction entre le constitutionnalisme allemand et le parlementarisme de l'Europe de l'Ouest. Condamné à un déclin rapide en France, son pays d'origine, le principe monarchique devient en Allemagne, pendant plus d'un siècle, le principe de légitimation du pouvoir politique. Alors que la Charte française de 1814 cherche à concilier le re-

tour au principe de légitimité royale avec les progrès sociaux nés de la Révolution, l'article 57 de l'Acte final du Congrès de Vienne constitue bien plus un instrument "prophylactique"...»<sup>43</sup>.

Questa teoria del principio monarchico pretende di assegnare al sovrano una presunzione generale di riserva costituzionale<sup>44</sup>. Secondo questa tesi, il monarca solo – e non la «rappresentanza» – può attingere a questo spazio limite «pre-costituzionale» che coincide con il ricordato paradosso concettuale del *das Formlos-Formende*. Alla lettura ideologica «restauratrice» dell'art. 13 e allo sviluppo del *monarchische Prinzip* che dà forza all'immagine della costituzione ottriata come «costituzione del sovrano», le forze liberali contrappongono un'interpretazione pattizia<sup>45</sup>. Johann Christoph von Aretin scrive nel 1824 che in fin dei conti anche una costituzione ottriata è pattuita «perché solo con l'accoglimento da parte del popolo diviene una Costituzione reale»<sup>46</sup>. Karl Theodor Welcker dirà, un decennio dopo, che le costituzioni ottriate non sono «vere» costituzioni. Esse, semmai, lo diventano quando il popolo le accoglie con favore: «...solo l'accettazione e la garanzia reciproca, su basi contrattuali, libera e sincera le rende una costituzione» (Welcker 1841, pp. 751-752). Nel momento in cui il sovrano concede, come rappresentante del potere costituente, la legge costituzionale, questa non potrà più essere revocata (Rotteck 1846).

Non è diverso il ragionamento dei liberali piemontesi subito dopo la concessione dello Statuto nel marzo 1848. Anche qui il recupero tardivo del modello della *Charte* del 1814 – la «più monarchica», come fu definita (Ullrich 1999, p. 137; Rotelli 2008, p. 114) – non impedì di respingere la teoria

del diritto di revoca da parte del sovrano. Lo Statuto come legge fondamentale «perpetua» e «irrevocabile» nasceva senza dubbio dalla volontà del sovrano, ma non impediva aperture al «dialogo» istituzionale. Attraverso il ricorso alla categoria dell'onnipotenza parlamentare il conte di Cavour, nel celebre articolo del 10 marzo apparso ne «Il Risorgimento», dirà che, una volta scelta la strada dell'«autolimitazione», il potere unilaterale «il Re non [lo] possiede più. Un ministro che gli consigliasse di farne uso, senza consultare la nazione, violerebbe i principî costituzionali, incorrerebbe nella più grave responsabilità»<sup>47</sup>. Il *King in Parliament*, nella lettura dualistica che fu da allora proposta, servì a delineare – all'interno di un testo come lo Statuto che veniva dopo il costituzionalismo orleanista e la carta belga – una struttura *rigida* – il patto – che avrebbe dovuto limitare e temperare le ragioni e gli interessi contrapposti offrendo garanzie reciproche (cfr. Pene Vidari 2001, p. 57; Soffietti 2004; Fioravanti, *Per una storia della legge fondamentale*, 2009, p. 7).

### 8. I destini della costituzione monarchica

Se il tipo<sup>48</sup> della costituzione ottriata è indissolubilmente legato al «costituzionalismo monarchico», il destino della monarchia «costituzionale» in ambito europeo non è univoco. Abbiamo visto, non a caso, quanto sia forte quello che potremmo chiamare l'«argomento dell'ambiguità». Tale carattere è un dato strutturale del costituzionalismo «ottriato». Non bisogna dimenticare che i testi di riferimento sono al tempo stesso arcaici e moderni,

con elementi di razionalizzazione dell'antico regime cetual-territoriale chiamati a «integrarsi», in misura assai diversa, col costituzionalismo liberale post-rivoluzionario: la *Verfassung* e la *Constitution* – per utilizzare il lessico tedesco – sono meno oppostive di quanto si potrebbe pensare e tendono anzi ad una reciproca contaminazione<sup>49</sup>. Il monarca esiste «prima» della costituzione e questo dato possiede radici troppo profonde per essere neutralizzate dal processo di costituzionalizzazione. Integrare costituzionalmente l'istituzione Corona: «Come inserire la sfuggente figura monarchica del Capo di Stato nel cerchio chiuso della costituzione scritta è dilemma che attraversa tutta la storia del costituzionalismo europeo a partire dalle sue origini rivoluzionarie francesi sino agli attuali regimi democratici e repubblicani» (Colombo 1999, p. 194). La storia costituzionale del XIX secolo è dunque caratterizzata da un lungo processo di *civilisation constitutionnelle* del *gubernaculum*, e con esso della prerogativa.

La monarchia costituzionale è una formula generale, una forma complessa di ordine politico, uno spazio concettuale che nel corso dell'Ottocento assume caratteri e condizioni diversi pur muovendo da ragioni e presupposti comuni. La costituzione ottrita ne è, sul Continente, il principale punto di partenza. Gli esiti però non sono scontati. Il dualismo tra principio monarchico e principio rappresentativo configura i termini generali di una forma di governo nella quale il monarca è il capo supremo dello Stato ed in cui almeno una parte del potere legislativo è esercitata da rappresentanti eletti. La storia costituzionale francese mostra uno sviluppo della forma monarchica che dalla «monarchia limitata» della

*Charte* del 1814 perviene, nel 1830, ad un atto di re-distribuzione dei poteri, atto che conserva al re il potere esecutivo (con il depotenziamento del potere regolamentare) ma in una logica di riequilibrio complessivo a vantaggio della Camera eletta. La stessa *Charte* del 1830, un testo di «revisione» costituzionale che nasce da una rivoluzione (poi abilmente addomesticata dai liberali moderati e conservatori), che rinvia ad alcuni presupposti politici ed ideologici di natura «democratica» (le «promesse» contenute nell'art. 69), non risolve il problema del governo e in particolare il rapporto tra monarchia, governo e rappresentanza parlamentare. Per capire la funzione monarchica nella sua lunga e faticosa trasformazione costituzionale è fondamentale il concetto di *influenza*, un concetto chiave, ancorché sfuggente. Basta leggere le riflessioni di un Prosper Duvergier de Hauranne (Lacchè 2004), di costituzionalisti come Pellegrino Rossi (Lacchè 2001a) o Charles Hello, del François Guizot degli anni '40 («Le trône n'est pas un fauteuil vide»), per rendersi conto di questo aspetto (Lacchè 2002b, pp. 188 ss.). Emerge in Francia un regime di bilanciamento dei poteri ad esecutivo monarchico (Laquière 2002) nella convinzione che lo stretto rapporto tra monarca e governo (affermato dal testo della Carta) debba contrastare – in funzione conservatrice – la pretesa della Camera elettiva di «assorbire» il potere esecutivo e di assumere una posizione di preponderanza in contraddizione col principio del «concorso» e del bilanciamento dei poteri. Lucidamente il «repubblicano» Benjamin Constant, al momento della Restaurazione, aveva rivalorizzato le potenzialità costituzionali della «condition monarchique»<sup>50</sup>. Nella sua complessa riflessione

sul «potere neutro» – non di rado malintesa (Lacchè 1999) – concepito sia come «pouvoir neutre et préservateur» che come «pouvoir neutre et intermédiaire», il sovrano è l'organo dell'unità nazionale e della continuità dello Stato, organo che, forte della sua «majesté» e «impartialité», incarna la «puissance publique». E il potere «intermédiaire» investe il monarca anche del compito, storicamente arduo, di «pacificare» un paese profondamente diviso tra visioni diverse del futuro (oltre che del passato). Il re potere neutro deve avere la capacità e la volontà – e qui sta il problema – di tenere in equilibrio l'opinione e il «pouvoir ministeriel», le Camere e la funzione di governo, individuando il punto variabile di compromesso.

Mediare tra queste due grandi forme di legittimità indipendenti, il sovrano e la «rappresentanza dei moderni», è dunque il compito storico del XIX secolo. Il fallimento dell'esperienza francese della monarchia limitata non archivia, come abbiamo visto, il problema della costituzione ottriata. Un errore di impostazione che ha a lungo influito sulla interpretazione dei sistemi costituzionali europei del XIX secolo è stato quello di considerarli attraverso la sola lente della «parlamentarizzazione» con una lettura lineare, progressiva, inesorabile di quei sistemi fatta, appunto, attraverso il paradigma parlamentare<sup>51</sup>. L'Ottocento non è il secolo del ritorno indietro dopo i grandi fuochi della *Révolution*. È semmai il secolo nel quale i due grandi problemi irrisolti della storia costituzionale – il problema del capo dello Stato nella persona di un monarca ereditario e il problema della forma e della struttura del governo – occupano uno spazio centrale.

La storiografia più recente ha avviato un'analisi più attenta a questa complessa costellazione costituzionale ibrida e fortemente contesa. Il governo rappresentativo è un campo di battaglia e gli esiti non sembrano mai definitivi, come nel caso del regime monarchico «limitato» sorto con lo Statuto albertino del 1848<sup>52</sup>.

In Germania la modernizzazione del *monarchische Prinzip*<sup>53</sup> proposta nel 1845 da Friedrich Julius Stahl postula il definitivo superamento del carattere cetual-territoriale<sup>54</sup> che pure aveva influito sulla vaghezza delle formule organizzatorie di quello che i liberali del *Vörmärz* bollarono come *Scheinkonstitutionalismus*. L'idea di Stato (*Rechtsstaat*) si doveva costruire attorno al monarca legittimo come principio e non più attorno ad una visione «patrimoniale-assolutistica». Il carattere politico ideologico che informa questa rilettura tende a operare, nei suoi sviluppi successivi, una sintesi monarchico-costituzionale<sup>55</sup> (sulla quale si innesterà la grande riflessione giuspubblicistica: Wihlelm 1974; Fioravanti 1979; Stolleis 1992; Hummel 2002b; Jouanjan 2005) riguardo allo Stato e al principio monarchico come forma e idea di Stato) in grado di disciplinare e governare – nella prassi – gli antagonismi e i conflitti determinati dalle dinamiche socio-economiche<sup>56</sup>. Il «parlamentarismo» – come temuta evoluzione politico-costituzionale capace di riflettere lo sviluppo «democratico» della società – determina apprensioni ed esitazioni anche nel campo dei liberali. «Una vera monarchia esiste – scrive Stahl nel 1848 – solo laddove il Principe possiede un potere, seppur limitato, ma autonomo, laddove la sua personalità e la sua volontà personale hanno un significato per l'ordine pubblico» (Stahl 1848, pp.

66-67, cit. da Car 2006, p. 91). L'unità dei poteri nella monarchia pura – per richiamare una formula cara a Donoso Cortès – è la via per depotenziare ciò che è molteplice e contraddittorio e postula inevitabilmente il tema del conflitto e del pluralismo costituzionale.

È significativo al riguardo, anche come controprova, il profilo costituzionale della monarchia belga. La costituzione del 1831, destinata a diventare un «modello» influente per le costituzioni successive (Lacchè 2001b), pone senza ambiguità il principio della sovranità nazionale. Il celebre articolo 25 stabilisce che «Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution»<sup>57</sup>. La centralità politico-costituzionale del parlamento trova conferma nell'ampia competenza esclusiva del legislatore anche in materie che precedentemente rientravano nel campo dell'amministrazione<sup>58</sup>. La costituzione fissa in dettaglio i principi che fondano il sistema censitario, sia per la Camera dei rappresentanti che per il Senato<sup>59</sup>. Le norme comuni alle due sezioni del parlamento (Cap. I del Tit. III) si distinguono egualmente per la cura dei singoli «dettagli» (artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42) e non poche regole del moderno diritto parlamentare vi trovano un esplicito riconoscimento. Una norma come quella che prescrive la decadenza dall'ufficio del parlamentare nominato dal governo ad un incarico retribuito o che ne tutela le libertà connesse alla funzione non si riscontrano, nella stessa misura, in altri testi<sup>60</sup>. La discussione più approfondita e più accesa in seno al Congresso riguardò senza dubbio la struttura del parlamento. La costituzione faceva nascere una «monarchie constitutionnelle représentative, sous un

chef héréditaire» assegnando al monarca il potere esecutivo, «tel qu'il est réglé par la Constitution» (art. 29). È stato osservato come la monarchia diventi, in Belgio, «un elemento organizzatorio nell'equilibrio dei poteri dello Stato di diritto liberale»<sup>61</sup>. La delimitazione del potere regio viene vista come una delle condizioni fondamentali della monarchia costituzionale belga, e in particolare come il profilo che le garantisce un carattere «essentiellement modérateur» (Juste 1880, p. 394). Il re può dunque esercitare le prerogative<sup>62</sup> formalmente attribuitegli dalla costituzione e da leggi particolari (art. 78).

Eppure, nonostante questi e altri caratteri istituzionali della monarchia belga, Oscar Urban può scrivere all'inizio del Novecento che «Dans la monarchie limitée, tout ce qui n'est pas prévu appartient au gouvernement; dans la monarchie constitutionnelle, tout ce qui n'est pas réglé appartient au législatif, mais ce qui est prévu comme dépendant de l'autorité exécutive est ou doit être suffisant pour faire d'elle encore une plénitude de puissance, une somme de pouvoirs déterminés sans doute, mais un ensemble, une généralité assez vaste pour être opposée aux pouvoirs spéciaux de juger et de légiférer» (Urban, II, pp. 245-246). E ciò in quanto i re belgi non hanno esitato a «piegare» in senso monarchico la logica del governo parlamentare: «À l'interprétation républicaine que le Parlement donnait à la constitution, il [Leopoldo] est arrivé à substituer son interprétation monarchique et, tout en respectant scrupuleusement le pacte fondamental qu'il avait juré d'observer, a réussi à doter le gouvernement des prérogatives indispensables au maintien de l'Etat» (Pirenne 1974, pp. 387-388). Il concetto di *influenza* della Corona

è alla base dell'interpretazione dominante. Neppure in Belgio l'evoluzione della forma di governo può essere raffigurata come un agevole percorso rettilineo di parlamentarizzazione del sistema. Se tale percorso rappresenta una linea tendenziale di sviluppo, la logica dell'equilibrio tra la «sfera di autonomia» del monarca e il «primato giuridico del potere legislativo» continuerà a produrre lungo il XIX secolo (e oltre) oscillazioni in un senso o nell'altro in virtù delle contingenze politiche e della personalità dei monarchi<sup>63</sup>.

La costituzione ottrita intesa come costituzione monarchica fu, per un secolo, il terreno comune di sviluppi e di applicazioni tutt'altro che scontati. La non casuale vaghezza e duttilità della formula costituzionale – strutturale nel costituzionalismo della Restaurazione – era in realtà un *programma*, da interpretare e riempire di contenuti<sup>64</sup>. La teologia politica elaborata dagli scrittori reazionari della Restaurazione fu senza dubbio un potente strumento di analisi della costituzione indecisa plasmata dalle contraddizioni di un costituzionalismo liberal-borghese che accettava l'*octroi* e l'idea di una volontà autonoma del monarca e al tempo stesso ne voleva limitare, se non annullare, la originaria dimensione personale (Schmitt 1979b, pp. 80-81). E la difficile separazione fra *régner* e *gouverner* sarà, non a caso, il più grande *enjeu* politico costituzionale del XIX secolo (Lacché 2008).

## Bibliografia

- Barante P. De  
[1863] *La vie politique de M. Royer-Collard. Ses discours et ses écrits*, Paris, Didier, II;
- Barthélemy J.  
[1904] *L'introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X*, Paris, Giard & Brière;
- Bastid P.  
[1954] *Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848)*, Paris, Sirey;
- Beugnot J.-C.  
[1866] *Mémoires du comte Beugnot*, Paris, Dentu, II;  
[1889] *Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre (1783-1815)*, publiés par le comte Albert Beugnot, Paris, Dentu, 3 ed.;
- Bloch M.  
[1989] *I re taumaturghi. Studio sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza del re particolarmente in Francia e in Inghilterra (1924)*, Torino, Einaudi;
- Böckenförde E.-W.  
[1972] *Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert*, in *Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918)*, Köln, Kiepenheuer und Witsch;  
[1976] *Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert (1967)*, in *Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 112-145;  
[1996] *Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale*, in *Il futuro della costituzione*, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi;
- [2000] *Le droit, l'Etat et la constitution démocratique*, sous la direction de O. Jouanjan, Paris, L.G.D.J., Bruxelles, Bruylant;
- [2006] *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè;
- Boffa M.  
[1989] *La Rivoluzione e la Controrivoluzione*, in *L'eredità della Rivoluzione francese*, a cura di F. Furet, Bari, Laterza, pp. 82 ss.;
- Bonacina G.  
[2003] *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, 2;
- Bonnefon J.  
[1905] *Le régime parlementaire sous la Restauration*, Paris,

## Lacchè

- Giard et Brière;
- Brandt H.  
[1968] *Landständische Repräsentation im deutschen Vormärz. Politisches Denken im Einflussfeld des monarchischen Prinzip*, Neuwied und Berlin, Luchterhand;
- [1979] *Restauration und Frühliberalismus 1814-1840*, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft;
- [1998] *Der lange Weg in die demokratische Moderne Deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945*, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft;
- [1999] *Von den Verfassungskämpfen der Stände zum modernen Konstitutionalismus. Das Beispiel Württemberg*, in *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und andere europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, hrsg. von M. Kirsch, P. Schiera, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 98-108;
- Boldt H.  
[1974] *Zwischen Patrimonialismus und Parlamentarismus. Zur Entwicklung vor-parlamentarischer Theorien in der deutschen Staatslehre des Vormärz*, in *Gesellschaft, Parlament und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland*, hrsg. von G.A. Ritter, Düsseldorf, Droste, pp. 77-100;
- [1975] *Deutsche Staatslehre im Vormärz*, Düsseldorf, Droste;
- Brunner O.  
[1970] *Dall'investitura per grazia divina al principio monarchico*, in Id., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano, Vita e Pensiero;
- Car R.  
[2004] *Tra Pacta e Charte. Per una visione unitaria del costituzionalismo tedesco della Restaurazione*, in «Giornale di storia costituzionale», 7, 1;
- [2006] *La genesi del cancellierato. L'evoluzione del potere governativo in Prussia 1848-1853*, Macerata, eum;
- Casana P.  
[2001] *Le costituzioni italiane del 1848-'49*, Torino, Giappichelli;
- Chateaubriand F.-R. De  
[1814] *Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français*, Paris, Le Normant;
- Chignola S.  
[1993] *Società e costituzione. Teologia e politica nel sistema di Bonald*, Milano, Franco Angeli;
- Ciaurro L.  
[1996] (a cura di), *Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- Clement J.-P.  
[1997] *Introduction: de Chateaubriand à Jules Ferry*, in *Liberté, libéraux et constitutions*, sous la direction de J.-P. Clément, L. Jaume, M. Verpeaux, Paris, Aix-en-Provence, Economica;
- Colombo P.  
[1999] *Il re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Franco Angeli;
- [2001] *La «ben calcolata inazione»: Corona, Parlamento e ministri nella forma di governo statutaria*, in L. Violante (a cura di), *Il Parlamento*, Storia d'Italia, Annali 17, Torino, Einaudi;
- [2003a] *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, il Mulino;
- [2003b] *Una questione mal posta a proposito del regime statutario: le prerogative regie in campo legislativo*, in *Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocenteschi. Parlament und Verfassung in den konstitutionellen Verfassungssystemen Europas*, a cura di/hrsg. von A.G. Manca, L. Lacchè, Bologna, il Mulino, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 237-254;
- Constant B.  
[1980] *Principes de politique*, ed. Hofmann, Genève, Droz;
- [1814] *Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle*, Paris, H. Nicolle;
- [1957a] *Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la constitution actuelle de la France (1815)*, in *Oeuvres*, texte présenté et annoté par Alfred Roulin, Paris, Gallimard;
- [1957b] *Observations sur le discours prononcé par S.E. le ministre de l'Intérieur en faveur du projet de loi sur la liberté de la presse (1814)*, ivi;
- [1972] *De l'état constitutionnel de la France*, in «La Renommée», n. 1, mardi, 15 juin 1819, in *Recueil d'articles. Le Mercure, la Minerve et la Renommée*, tome II, Introduction, notes et commentaires par E. Harpaz, Genève, Droz;
- Conze W.  
[1967] (hrsg. von), *Beiträge zur deutschen und belgischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert*, Stuttgart, Klett;
- Corciulo M.S.  
[1997] *La constitution sénatoriale française du 6 avril 1814*, in «Parliaments, Estates and Representation», 17;
- Craiu A.  
[2006] *Le Centre introuvable. La pensée politique des doctrinaires sous la Restauration*, Paris, Plon;
- Crosa E.  
[1936] *La concessione dello Statuto. Carlo Alberto e il Ministro Borelli "redattore" dello Statuto (con lettere inedite di Carlo Alberto)*, Torino, Istituto giuridico dell'Università;

- De Pascale C.  
[1954] *Sovranità e ceti in Friedrich Julius Stahl*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 13;
- De Soto J.  
[1953] *La Constitution sénatoriale du 6 avril 1814*, in «Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle», oct.-déc.;
- Diez Del Corral L.  
[1945] *El liberalismo doctrinario*, Madrid, Instituto de estudios políticos, 1945;
- Dogliani M.  
[1994] *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, il Mulino;
- Falco C.  
[1945] (a cura di). *Lo Statuto albertino e la sua preparazione*, Roma, Capriotti;
- Ferrand A. -F. -C.  
[1897] *Mémoires du comte Ferrand, ministre d'Etat sous Louis XVIII*, Paris, Picard;
- Ferrari Zumbini R.  
[2008] *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino, Giappichelli;
- Fioravanti Marco  
[2009] *Le potestà normative del governo. Dalla Francia d'ancien régime all'Italia liberale*, Milano, Giuffrè;
- Fioravanti Maurizio  
[1979] *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè;
- [1992] *Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano, in particolare*, in *Potere costituente e riforme costituzionali*, a cura di P. Pombeni, Bologna, il Mulino, pp. 55-77;
- [2009] *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, a cura di Id., Roma-Bari, Laterza;
- Fontana B.  
[1996] *Benjamin Constant e il pensiero post-rivoluzionario*, Milano, Baldini & Castoldi;
- Gall L.  
[1968] *Der Liberalismus als regierende Partei. Das Grossherzogtum Baden zwischen Restauration und Rechtsgrundung*, Wiesbaden, Steiner;
- Gilissen J.  
[1968] *La constitution belge de 1831: ses sources, son influence*, in «Res publica», X;
- Goderbauer G.  
[1989] *Theoretiker des deutschen Vormärz als Vordenker moderner Volksvertretungen*, München, Tuduv Verlag;
- Götschmann D.  
[2002] *Bayerischer Parlamentarismus im Vormärz. Die Ständeversammlung des Königreichs Bayern 1819-1848*, Düsseldorf, Droste;
- Grimm D., Mohnhaupt, H.  
[2008] *Verfassung: Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zweite Studien*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002; tr. it. *Costituzione. Storia di un concetto dall'Antichità ad oggi*, Roma, Carocci;
- Guizot F.  
[1820] *Du gouvernement de la France depuis la Restauration, et du ministère actuel*, Paris, Ladvocat;
- [1858-67] *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*, Paris, Lévy frères, I;
- [1985] *Philosophie politique: de la souveraineté*, in Id., *Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française*, sous la direction de P. Rosanvallon, Paris, Librairie générale française;
- Heller H.  
[1988] *Staatslehre*, hrsg. von G. Niemeyer, Leiden, Sijthoff, 1934; tr. it. *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli, Esi;
- Hintze O.  
[1980a] *Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes*, in «Historische Zeitschrift», 141, 1930, pp. 229-248; tr. it. *Tipologia delle costituzioni per ceti in Occidente*, in *Stato e società*, a cura di P. Schiera, Bologna, Zanichelli;
- [1980b] *Das monarchische Prinzip und die konstitutionnelle Verfassung* in «Preussische Jahrbücher», CXLIV, 1911, pp. 381-412; tr. it. *Il principio monarchico e il regime costituzionale*, in *Stato e società*, cit., pp. 27-49;
- His Ch.  
[1829] *De la monarchie représentative*, Paris, Heideloff;
- Hofmann H.  
[2006] *Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet*, in U. Müssig (hrsg. von), *Konstitutionalismus und Verfassungskonflikt*, Tübingen, Mohr Siebeck, pp. 270-284;
- [2007] *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'Antichità all'Ottocento* (2003), Milano, Giuffrè;
- Huber, E.R.  
[1957-69], *Deutsche Verfassungsgeschichte*, Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer;

## Lacchè

Hummel J.

- [2002a] *Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de la monarchie limitée*, Paris, Puf;  
[2002b] *Etat et ordre juridique dans la doctrine publiciste allemande du XIXe siècle*, in *Droits*, 35, pp. 25-39;

Kaufmann E.

- [1906] *Studien zur Staatslehre des monarchischen Prinzipes: Einleitung. Die historischen und philosophischen Grundlagen*, Leipzig, Brandstaater;

Kirsch M.

- [1999] *Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht;  
[2006] *La trasformazione politica del monarca europeo nel XIX secolo*, in «*Scienza & Politica*», 34, pp. 21-35;

Kirsch M., Schiera P.

- [1999] *Einleitung*, in *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus*, cit.;

Koselleck R.

- [1988] *La Prussia tra riforma e rivoluzione (1791-1848)*, Bologna, il Mulino;

Jaume L.

- [1992] *Il potere costituente in Francia dal 1789 a De Gaulle*, in *Potere costituente e riforme costituzionali*, cit., pp. 33-51;

Jouanjan O.

- [2005] *Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918)*, Paris, Puf, II parte;

Juste Th.

- [1880] *Le Congrès National de Belgique, 1830-1831 précédé de quelques considérations sur la constitution belge*, Bruxelles, C. Mucquardt;

Lacchè L.

- [1999] *Coppet et la percée de l'Etat libéral constitutionnel*, in *Coppet, creuset de l'esprit libéral. Les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de Staël*, sous la dir. de L. Jaume, Paris, Economica, Aix-en-Provence, Pnam, pp. 135-155;  
[2001] *Constitución, Monarquía, Parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y "modelos" del constitucionalismo europeo*, in «*Fundamentos*», 2, pp. 467-557;  
[2001a] *Pellegrino Rossi e la Monarchia di Luglio*, in *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848)*, a cura di Id., Milano, Giuffrè, pp. 69-108;  
[2001b] *La Costituzione belga del 1831*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, 9;  
[2002a] *Una Convenzione per l'Europa*, in «*Giornale di storia costituzionale*», 3, I;  
[2002b] *La Libertà che guida il Popolo. Le Tre Gloriose Giornate*

*del luglio 1830 e le «Chartes» nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino;

- [2003] *La garanzia della Costituzione. Riflessioni sul caso francese*, in *Parlamento e Costituzione*, cit., pp. 49-94.  
[2004] *Governo rappresentativo e principio parlamentare: le Chartes francesi del 1814 e 1830*, in «*Giornale di storia costituzionale*», 8, II, pp. 99-120;  
[2008] «*Gouverner n'est point administrer. Régner est encore autre chose que gouverner*». *Le retour d'un vieillard: P.-L. Roederer et le problème du 'gouvernement' pendant la monarchie de Juillet*, in *Etudes à la mémoire de François Burdeau*, Paris, Litec, pp. 125-145;  
[2009] *Responsabilità ministeriale*, in «*Scienza & Politica*», 40, pp. 13-23;

Laquière A.

- [2002] *Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848)*, Paris, Puf;

Lauvaux P.

- [1996] *Les monarchies: inventaire des types*, in «*Pouvoirs*», 78;

Lucas P.

- [1968] *On Edmund's Burke doctrine of prescription or an appeal from the new to the old whigs*, in «*The Historical Journal*», XI, pp. 33-63;

Mager W.

- [1973] *Das Problem der landständischen Verfassungen auf dem Wiener Kongress 1814/1815*, in «*Historische Zeitschrift*», CCXXII, pp. 296-346;

Manca A.G.

- [1995] *La sfida delle riforme. Costituzione e politica nel liberalismo prussiano (1850-1866)*, Bologna, il Mulino;  
[2003a] *Introduzione*, in *Parlamento e Costituzione*, cit., pp. 8-19;  
[2003b] *La Costituzione 'al di sopra' o 'a disposizione' del legislatore? Difesa, attuazione e revisione costituzionale in Prussia*, in *Parlamento e Costituzione*, cit.  
[2004-5] *Il Sonderweg italiano al governo parlamentare (a proposito delle acquisizioni della più recente storiografia costituzionale italiana)*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*», 33-34, pp. 1286-1333;

Manent P.

- [1989] *Il liberalismo francese e inglese*, in *L'eredità della Rivoluzione francese*, cit.;

Martucci R.

- [2002] *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci;

Meisner O.

- [1913] *Die Lehre vom monarchischen Prinzip im Zeitalter der Restauration und des deutschen Bundes*, Breslau, Marcus;

- Meriggi M.  
[2001] *Verfassung/Constitution: la "confusione babilonese" del medio Ottocento*, in «Giornale di storia costituzionale», 1;
- Merlini S.  
[1995] *Il governo costituzionale*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Roma, Donzelli, pp. 3-72;
- Mestre J.-L.  
[1993] *Les juridictions judiciaires et l'inconstitutionnalité des ordonnances royales de la Restauration au Second Empire*, in «Revue française de droit constitutionnel», 15, pp. 451-461;  
[1995] *Données historiques*, in *La Cour de Cassation et la Constitution de la République*, Actes du Colloque des 9 et 10 décembre 1994, Aix-en-Provence, Puam, pp. 35-67;
- Morabito M., Bourmaud D.  
[1998] *Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958)*, Paris, Montchrestien, 5 ed.;
- Negri G., Simoni S.  
[1992] (a cura di), *Lo Statuto albertino e i lavori preparatori*, Torino, Fondazione San Paolo;
- Oeschey R.  
[1914] *Die bayerische Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818 und die Charte Ludwig 18. vom 4. Juni 1814: ein Beitrag zur Lehre vom monarchischen Prinzip*, München, Beck;
- Orban O.  
[1906-11] *Le droit constitutionnel de la Belgique*, Liège, Des-sain, Paris, Giard & Brière, II;
- Pace A.  
[2002] *La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche altra costituzione*, in *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Padova, Cedam, 2 ed.;
- Pasquino P.  
[1988] *La teoria costituzionale della 'Monarchia di Luglio'*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2;
- Pene Vidari C.S.  
[2001] *Parlamenti preunitari e Parlamento subalpino*, in L. Violante (a cura di), *Il Parlamento*, cit.;
- Pirenne H.  
[1974] *Histoire de Belgique des origines à nos jours*, s.l., IV;
- Rebuffa C.  
[2000] *Lo Statuto albertino*, Bologna, il Mulino;
- Remond G.  
[1933] *Royer-Collard. Son essai d'un système politique*, Paris,
- Sirey;  
Rémusat Ch. De  
[1860] *Politique libérale où fragments pour servir à la défense de la Révolution française*, Paris, M. Lévy;
- Rials S.  
[1987a] *Une grande étape du constitutionnalisme européen. La question constitutionnelle en 1814-1815: dispersion des légitimités et convergence des techniques*, in *Révolution et contre-révolution au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, DUC Albatros;  
[1987b] *Monarchie et philosophie politique: un essai d'inventaire*, in *Révolution et contre-révolution au XIX<sup>e</sup> siècle*, cit.;;  
[1987c] *Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814)*, in *Révolution et contre-révolution*, cit.;;  
[1989] *Constitution sénatoriale*, in *Dictionnaire Napoléon*, sous la direction de J. Tulard, Paris, Fayard;  
[1990] *Une doctrine constitutionnelle française?*, in «Pouvoirs», 50, pp. 81-95;
- Robert H.  
[1993] *Louis-Philippe constitutionnaliste*, in «Commentaire», 63;
- Rohmer Ch.  
[1931] *Le droit d'ordonnance et l'esprit de la Charte de 1814*, Paris, Les Presses Modernes;
- Rosanvallon P.  
[1994] *La monarchie impossible. Le Chartes de 1814 et 1830*, Paris, Fayard;
- Rossi F.  
[2001] *Saggio sul sistema politico dell'Italia liberale. Procedure fiduciarie e sistema dei partiti fra Otto e Novecento*, Soveria Mannelli, Rubbettino;
- Rotelli E.  
[1972] *La presidenza del consiglio dei ministri. Il problema del coordinamento dell'amministrazione centrale in Italia (1848-1948)*, Milano, Giuffrè;  
[2008] *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino;
- Rotteck K. Von  
[1846] *Charte, Verfassungs-Urkunde, Freiheits-Brief, insbesondere französische Charte*, *Ibidem*, 2 ed., Altona, Ham-merich, III, pp. 169-190;
- Schiera P.  
[1984] *Dahlmann e il primo costituzionalismo tedesco*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 13, pp. 397-400;  
[1987] *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino;  
[2001] *Konstitutionalismus und Vormärz in europäischer Perspektive: Politische Romantik, Integrationsbedarf und die*

## Lacchè

- Rolle des Liberalismus*, in *Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich*, hrsg. von M. Kirsch, P. Schiera, Berlin, Duncker & Humblot;
- [2003] *Nuovi elementi di statualità dall'Ottocento*, in A. de Benedictis (a cura di), *Costruire lo Stato costruire la storia*, Bologna, Clueb, pp. 11-29;
- Schmitt C.
- [1979a] *Politische Theologie*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1934; tr. it. *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del politico*, Bologna, il Mulino;
- [1979b] *La filosofia dello Stato della Controrivoluzione (De Maistre, Bonald, Donoso Cortés)*, in *Le categorie del politico*, cit.;
- [1984] *Dottrina della costituzione* (1928), Milano, Giuffrè;
- Schnettger M.
- [2004] *Il viaggio a Reims oder die Restauration auf der Opernbühne*, in «Majestas», 12, pp. 161-194;
- Sellin V.
- [1996] "Heute ist die Revolution monarchisch?". *Legitimität und Legitimitierungspolitik im Zeitalter des Wiener Kongresses*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 76, pp. 335-361;
- Sieyès E.-J.
- [1789] *Vues sur les moyens d'exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789*, s.l.;
- Simon P.
- [1906] *L'élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1<sup>er</sup> avril-4 juin 1814)*, Paris, E. Cornély;
- Sismondi J.C.L.
- [1821] *Histoire des Français*, Paris, Treuttel et Wurtz, t. I.;
- [1836] *Etudes sur les constitutions des peuples libres*, Bruxelles, H. Dumont;
- [1965] *Recherches sur les constitutions des peuples libres*, edizione e introduzione di M. Minerbi, Genève, Droz;
- Smend R.
- [1904] *Die Preussische Verfassungsurkunde im Vergleich mit der Belgischen*, Göttingen, Dieterich;
- Soddu F.
- [2003] *Lo Statuto albertino: una Costituzione «flessibile»?.* in *Parlamento e Costituzione*, cit., pp. 425-433;
- Soffietti I.
- [2004] *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, Giappichelli, 2004;
- Stahl F.J.
- [1848] *Die Revolution und die constitutionnelle Monarchie, eine Reihe ineinandergreifender Abhandlungen*, Berlin, Hertz;
- Stolleis M.
- [1984] *Oktroi, oktroyierte Verfassung*, in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, hrsg. von A. Arler, E. Kaufmann, Berlin, E. Schmidt, III;
- [1992] *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Zweiter Band 1800-1914*, München, C.H. Beck;
- [2006] *Souveränität um 1814*, in U. Müssig (hrsg. von), *Konstitutionalismus und Verfassungskonflikt*, cit.;
- Stronati M.
- [2009] *Il governo della 'grazia' Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè;
- Ullrich H.
- [1999] *The Statuto albertino*, in H. Dippel (edited by), *Executive and Legislative Powers in the Constitutions of 1848-49*, Berlin Duncker & Humblot;
- Varela Suanzes J.
- [1992], *El liberalismo frances despues de Napoleon (de la Anglofobia a la anglofilia)*, in «Revista de Estudios Políticos», 76, pp. 29-43;
- Velu J.
- [1966], *La dissolution du Parlement*, Bruxelles, Bruylant;
- Wahl R.
- [2003], *Die Bewegung im labilen Dualismus des Konstitutionalismus in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer Entwicklung zugunsten des Parlaments*, in *Parlamento e Costituzione*, cit., pp. 95-126;
- Weitzel J.
- [2006] "Von den Rechten der Krone trete ich keinen Zoll ab". *Das monarchische Prinzip und die Fortbildung der Verfassung in Bayern von 1818 bis 1848*, in U. Müssig (hrsg. von), *Konstitutionalismus und Verfassungskonflikt*, cit., pp. 117-126;
- Welcker C.T.
- [1841] *Octroyte und einsitig von der Volksrepräsentation entworfene und vertragmässig unterhandelte Verfassung*, in C. von Rotteck, C.T. Welcker, *Staats-Lexikon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften*, Altona, Hammerich, XI;
- Wihlelm W.
- [1974] *Metodologia giuridica nel secolo XIX* (1958), Milano, Giuffrè;
- Wunder B.
- [1978] *Landstände und Rechtsstaat. Zur Entstehung und Wirklichkeit des Art. 13 DBA*, in «Zeitschrift für historische Forschung», V, pp. 139-185;
- Yvert B.
- [1994] *Aux origines de l'orléanisme. Les doctrinaires*, "Le Globe"

et les Bourbons, in «Revue de la société d'histoire de la Restauration et de la monarchie constitutionnelle», 7.

\* Questo saggio è destinato, in lingua spagnola, al numero 6 di *Fundamentos*, fascicolo dedicato a *Los conceptos de Constitución en la historia*, 2010.

<sup>1</sup> Sul problema dell'uso dei «modelli» nella storia costituzionale comparata, cfr. Lacchè 2001, pp. 74-76. In questa sede intendo per costituzionalismo monarchico e per monarchia soltanto ciò che attiene al potere dinastico-ereditario del re. Se è certo possibile (e per altri versi necessario) ampliare questa categoria nel senso di ricomprendere ogni forma di dominio esercitato da un singolo soggetto (ed è quanto propone Kirsch 2006; *amplius* Kirsch 1999), appare altrettanto necessario avere la consapevolezza della profonda diversità di forme e fonti della sovranità, di legittimità/legittimazione, organizzazione costituzionale, forme del potere ecc.

<sup>2</sup> Il testo è riportato in Rosanvallon 1994, pp. 209-210.

<sup>3</sup> Sulla costituzione senatoriale cfr. De Soto 1953, pp. 268 ss.; Rials 1989, pp. 504 ss.; Rosanvallon 1994, pp. 15 ss.; Morabito, Bourmaud 1998, pp. 165-169; Corciullo 1997, pp. 139 ss.

<sup>4</sup> Sul processo di redazione e sui vari progetti, v., in particolare, Simon 1906; Rosanvallon 1994, pp. 29 ss.; Laquière 2002, pp. 38 ss.

<sup>5</sup> Il testo in Falco 1945, p. 180. Cfr. anche Crosa 1936, pp. 68 ss. Su questo momento costituzionale è ora da vedere Ferrari Zumbini 2008.

<sup>6</sup> Il conte Borelli osserva «Qu'à son avis la Constitution est sans doute un malheur, mais qu'on est arrivé au point de choisir le moindre mal, pour en éviter de plus

grands» (Negri, Simoni 1992, p. 47). Già il conte Ferrand, uno dei redattori della *Charte*, aveva considerato la costituzione, che pur respingeva, come un «male minore». Cfr. Ferrand 1897, p. 73.

<sup>7</sup> Per un rapido profilo v. Laquière 2002, pp. 44-45.

<sup>8</sup> *Rapport de Beugnot au Roi sur la forme de promulgation de la Charte*, 2 giugno 1814, in Rosanvallon 1994, p. 241.

<sup>9</sup> Nella prospettiva tedesca v. Böckenförde 2000, pp. 127 ss. Per alcune stimolanti osservazioni Schiera 2003.

<sup>10</sup> *Discours du chancelier Ferrand précédant la lecture de la Charte* (4 juin 1814), in *Archives parlementaires*, 2<sup>e</sup> série, t. 12, pp. 32-33, cit. da Rosanvallon 1994, p. 248. Sulla dimensione patriarcale, nell'ambito delle tipologie di monarchia, cfr. Rials 1987b, p. 84.

<sup>11</sup> Costituzione del Granducato di Württemberg, 25 settembre 1819.

<sup>12</sup> Statuto del Regno di Sardegna, 4 marzo 1848.

<sup>13</sup> *Ibidem*. Sui termini utilizzati nel preambolo e sulla loro interpretazione cfr. Pace 2002; Soddu 2003. Sui preamboli dei testi costituzionali «ottriatari» del '48, v. Casana 2001, pp. 25 ss.

<sup>14</sup> Sulla redazione del preambolo (nella prima versione scritto da Fontanes) si veda Rosanvallon 1994, pp. 46 ss., che utilizza alcuni documenti contenuti nei *Papiers Beugnot* (Archives Nationales). Ampia e puntuale è la ricostruzione in Rials 1987c, pp. 103-105.

<sup>15</sup> Sul «fare le cose con le parole» ho accennato in Lacchè 2002a, p. 6.

<sup>16</sup> Colombo 2003a, p. 95. Sul punto

Ciaurro 1996, p. 45.

<sup>17</sup> Questo profilo, già evidenziato da Bonnefon 1905 e da Rohmer 1931, è stato ampiamente sviluppato da Rials 1987c, pp. 88-125 e soprattutto da Laquière 2002. Non bisogna del resto dimenticare che già Luigi-Filippo d'Orléans aveva, nei suoi ricordi del 1814, posto l'accento sul carattere arcaico della Carta. Sul manoscritto v. Robert 1993, pp. 577-580.

<sup>18</sup> Sul punto, v. soprattutto Diez Del Corral 1945 e le notazioni di Varela Suanzes 1992, pp. 29-43.

<sup>19</sup> Sismondi 1965. La concezione storicistica sismondiana della costituzione materiale (sociale) e del legislatore conservatore è assai più accentuata in Sismondi 1836. Si veda, inoltre, *l'Introduction* a Sismondi 1821.

<sup>20</sup> Constant 1814. «Tant qu'on n'a pas essayé d'une constitution par la pratique, les formes sont une lettre morte: la pratique seule en démontre l'effet et en détermine le sens. Nous n'avons que trop abattu l'édifice sous prétexte de le reconstruire: profitons désormais des lumières qui ne s'acquiescent que par les faits, afin de pouvoir graduellement à tous les besoins partiels, avec mesure, avec lenteur, à l'aide du temps, le plus doux et le plus puissant des auxiliaires» (Constant 1957a, p. 1126).

<sup>21</sup> Hummel 2002a traduce il sintagma tedesco con «costituzione rappresentativa». Su questo aspetto v. le osservazioni di Car 2004, p. 115; Car 2006, p. 40.

<sup>22</sup> Otto Hintze vide nel sistema costituzionale per ceti una struttura socio-politica non completamente diversa né ostile rispetto all'idea moderna, in sintesi «uno stadio di sviluppo dello Stato

- moderno, uno stadio generale di transizione verso il costituzionalismo moderno» (Hintze 1980a (1930), p. 235). Sull'accettazione da parte dei liberali tedeschi del principio monarchico anche alla luce della difficoltà a far propria la dimensione volontaristica della sovranità popolare, v. Hofmann 2007, p. 517.
- <sup>23</sup> Già Hintze aveva parlato di una «breve fase di transizione» (Hintze 1980b (1911), p. 28).
- <sup>24</sup> Guizot 1820, p. 201. Sul dibattito francese rinvio a Lacchè 2003, pp. 49-94. Cfr. anche Hofmann 2007, pp. 535-542.
- <sup>25</sup> Si vedano al riguardo le osservazioni di Schmitt 1984, pp. 21, 80-83, 270. Cfr. inoltre Bastid 1954, p. 164; Jaume 1992, pp. 33-51 e Fioravanti 1992, pp. 55-77.
- <sup>26</sup> Non è casuale l'interesse e il giudizio complessivamente positivo di Friedrich Julius Stahl sull'indirizzo pragmatico e conservatore dato da Guizot attraverso la dottrina del *juste milieu*. Sul punto v. Bonacina 2003, pp. 617-618.
- <sup>27</sup> Schmitt 1984, pp. 77 ss. Sulla visione «borghese» della costituzione scritta come patto giurato e come legge cfr. *Ibidem*, p. 29. Sul tema della *konstitutionnelle Verfassung* come compromesso politico v. Böckenförde 2006, pp. 36 ss.
- <sup>28</sup> Sulla specifica procedura modificativa v. Pace 2002, pp. 9-10 e soprattutto Manca 2003b, pp. 273 ss.
- <sup>29</sup> La teoria della sanzione regia costituirà il tema-limite per la riflessione della giuspubblicistica tedesca (Laband, Jellinek) e francese (Carré de Malberg, Barthélemy) sulla monarchia limitata. Sul punto cfr. S. Rials 1987c, pp. 120 ss.
- <sup>30</sup> Sull'elaborazione teorica della nozione di «monarchia limitata» – come concetto distinto rispetto a quello più ampio ma troppo generico di «monarchia costituzionale» – si rinvia a S. Rials 1987b, p. 87; Rials 1987c, pp. 112 ss. Cfr. anche Rials 1990, pp. 81-95; Laquière 2002, pp. 66 ss. V. anche Lauvaux 1996, pp. 26 ss.
- <sup>31</sup> Sulle trasformazioni e sulla centralità del concetto di sovranità v. Stolleis 2006, pp. 102-115.
- <sup>32</sup> Nessuno meglio di Charles de Rémusat ha colto nel profondo la «mortale contraddizione» della Carta e della Restaurazione: Rémusat 1860, pp. 207 ss. Su questo profilo v. Craiutu 2006, pp. 75 ss. de Barante 1863, pp. 216-217.
- <sup>33</sup> Su questo passaggio v. Laquière 2002, p. 85 e Remond 1933, p. 47. Cfr. anche Yvert 1994, p. 41.
- <sup>34</sup> Heller 1988. Diez Del Corral 1945, p. 66, osserva: «La doctrina del poder constituyente no se podía trasladar a la Monarquía sin incurrir en contradicciones o vaguedades».
- <sup>35</sup> Bloch 1989, pp. 312-315. Sulla rappresentazione scenica di Gioacchino Rossini v. Schnetzger 2004, pp. 161-194.
- <sup>36</sup> Schmitt 1979, pp. 33-34. Sulla costruzione schmittiana del concetto di sovranità v. Hofmann 2006.
- <sup>37</sup> Sulla vicenda delle ordinanze di Carlo X e lo scoppio delle Giornate Gloriose del luglio 1830 rinvio, per ulteriori approfondimenti, a Lacchè 2002b, *passim*; Lacchè 2003, pp. 69 ss. Per il più generale profilo del controllo giurisdizionale e dell'«incostituzionalità» delle ordinanze regie, v. Mestre 1993, pp. 451-461; Mestre 1995, pp. 35-67. Apporta interessanti elementi di analisi, anche con riferimento al dibattito sul potere di ordinanza nella Francia degli anni Venti e Trenta, Fioravanti 2009, pp. 73 ss.
- <sup>38</sup> Per una ricostruzione del dibattito, v. Pasquino 1988, pp. 382 ss.
- <sup>39</sup> Questa tesi è affermata come «reale» da Barthélemy 1904, p. 12: «Les interprétations les plus opposées de la Charte étaient possibles parce qu'elle était avant tout une oeuvre de transaction. Le roi pouvait regretter certaines prérogatives existantes dans l'ancienne monarchie; les intérêts nouveaux pouvaient regretter certaines garanties que leur reconnaissaient les précédentes Constitutions. La Charte consacrait des sacrifices réciproques à la réconciliation commune».
- <sup>40</sup> Per questa fase del costituzionalismo tedesco della Restaurazione v., per l'essenziale, Huber 1957-1969; Gall 1968; Stolleis 1984, p. 1230; Stolleis 1992, pp. 187 ss.; Brandt 1999, pp. 98-108; Götschmann 2002; Hummel 2002a, pp. 47 ss.; Weitzel 1999, pp. 117-126.
- <sup>41</sup> Si veda al riguardo Hofmann 2007, pp. 507 ss.
- <sup>42</sup> «Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die Gesamte Staats-Gewalt in dem Oberhaupt des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine landständische Verfassung nur in der Ausbildung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden».
- <sup>43</sup> Hummel 2002a, p. 71. Sul punto v. Schiera 1984, pp. 397-400; Goderbauer 1989.
- <sup>44</sup> «Con ciò la costituzione non giunge a "constituire" (konstituieren) il potere statale di dominio e di decisione, ma lo presuppone come preesistente a se stessa; [...] non è il monarca che deve dimostrare le proprie prerogative a partire dalla Costituzione – a suo favore parla il fatto che la sua competenza è presupposta –, ma lo devono fare al contrario coloro che partecipano altrimenti all'esercizio del potere statale, come in particolare i rappresentanti del popolo» (Böckenförde 2006, pp. 35-36). Come è noto, la costituzione prussiana del 1850 sarà considerata, tanto più alla luce degli sviluppi concreti, come il perno per questo tipo di interpretazione.
- <sup>45</sup> *Ibidem*, pp. 38 ss.
- <sup>46</sup> Cit. da Grimm 2008, p. 135.

- <sup>47</sup> Cit. da Colombo 2003a, p. 137. «La parola *irrevocabile*, come è impiegata nel preambolo dello Statuto, è solo applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principi proclamati da esso, ed al gran fatto di un patto destinato a stringere in modo indissolubile il popolo e il Re. Ma ciò non vuol dire che le condizioni particolari del patto non siano suscettibili di progressivi miglioramenti operati di comune accordo tra le parti contraenti. Il Re, col concorso della nazione, potrà sempre nell'avvenire introdurre in esso tutti i cambiamenti, che saranno indicati dall'esperienza e dalla ragione dei tempi» (C.B. di Cavour, *Il Risorgimento*, 10 marzo 1848).
- <sup>48</sup> Sul *Verfassungstyp* e sul *Verfassungsproblem* nella storia e nella teoria costituzionale tedesca, con riferimento alle distinte posizioni di C. Schmitt, E.R. Huber e E.W. Böckenförde, v. Schiera 1987 e le acute osservazioni di Manca 1995, pp. 11 ss.
- <sup>49</sup> V. le osservazioni di Meriggi 2001, p. 63.
- <sup>50</sup> «N'oublions donc jamais cette grande vérité, cette vérité qui établit l'unique supériorité de la monarchie, mais de la monarchie constitutionnelle seulement, sur le gouvernement républicain, dans lequel il a été impossible jusqu'ici de séparer le pouvoir exécutif du pouvoir suprême,

et de résister à l'un sans ébranler l'autre [...]» (B. Constant, *Observations*, 1957b (1814), pp. 1248-1249). «[...] ou sous le régime républicain dont le grand défaut est de ne placer nulle part l'inviolabilité, condition indispensable pour la liberté, pour le repos et pour la durée» (Constant 1819, p. 1233).

- <sup>51</sup> Su questo profilo, per una discussione più articolata, v. Lacchè 2004.
- <sup>52</sup> Per i principali riferimenti storici v. Rotelli 1972; Merlini 1995; Colombo 1999; Colombo 2001, pp. 67-90; Colombo 2003b, pp. 237-254; Rossi 2001; Martucci 2002; Manca 2004-2005, p. 1293; Stronati 2009.
- <sup>53</sup> Sugli elementi costitutivi v. De Pascale 1984, pp. 431 ss.
- <sup>54</sup> Sulla trasformazione dei ceti in *Reichsstände* cfr. *Ibidem*, p. 428.
- <sup>55</sup> Su questo concetto v. Hintze 1911; Brunner 1970.
- <sup>56</sup> Cfr. soprattutto Brandt 1968; Boldt 1974, pp. 77-100; Boldt 1975; Brandt 1998; Wahl 2003, pp. 95-126.
- <sup>57</sup> L'articolo 130 recita: «La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie». Sull'art. 25 v. Gilissen 1968, pp. 126-127.
- <sup>58</sup> Cfr. per es. gli articoli 3, 17, 23, 66, 67, 108, 110.
- <sup>59</sup> Si vedano gli articoli 47-50 e 53, 55, 56.
- <sup>60</sup> È sufficiente la comparazione degli art. 44-45 con i «corri-

spondenti» articoli della Carta francese del 1830 e dello Statuto albertino.

- <sup>61</sup> Sulla scorta di F.J. Stahl, v. Schmitt 1984, p. 381. Sul tipo di monarchia costituzionale nata in Belgio nel 1831, in rapporto soprattutto al *monarchische Prinzip* della tradizione prussiana, cfr. la dissertazione di Smend; Hintze 1911, p. 29; Conze 1967; Böckenförde 1967; Lacchè 2000; Lacchè 2001b.
- <sup>62</sup> Sul concetto di potere e di prerogativa nel diritto pubblico belga, v. Velu 1966, pp. 54 ss.
- <sup>63</sup> Ancora nel 1848-49 «La contrapposizione fra le Costituzioni votate e quelle concesse – e tra queste ultime ancora il diverso grado di autolimitazione dell'esecutivo e di riconoscimento delle garanzie – rivela come nel movimento costituzionale italiano il punto di scontro ideologico non sia stato tanto intorno al regime di governo, se monarchico o repubblicano, ma piuttosto sul ruolo che la monarchia avrebbe dovuto avere all'interno dell'ordinamento costituzionale» (Casana 2001, p. 76).
- <sup>64</sup> Lacchè 2009. Sulla presenza della dimensione politico-programmatica nelle costituzioni ottocentesche, v. Manca 2003a.